

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 86 DEL 22/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER LA COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IL 14/11/2023

Il Direttore Generale Paola Palmieri (nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC GIURIDICO E RISORSE UMANE

Il sostituto del Direttore della SC "Giuridico e Risorse Umane" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Marta Sottoriva

Il Sostituto del Direttore
SC "Giuridico e Risorse Umane"
Clara Pelliccia

L'atto si compone di 16 pagine
di cui 11 di allegato

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA ECONOMICA

BILANCIO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	ESERCIZIO	IMPORTO
SAN	C0216006	Costi per attività di ricerca e sviluppo	2024	12.200,00
SAN	C0216006	Costi per attività di ricerca e sviluppo	2025	17.080,00

Il responsabile dell'istruttoria
Il Dirigente Responsabile
SS Risorse Strumentali

Marta Sottoriva

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/1651 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di concerto con l'assessore Bertolaso)" con la quale la dott.ssa Paola Palmieri è stata nominata Direttore Generale di ACSS a far data dal 22/12/2023 sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2021;
- la determinazione del Direttore Generale n. 60 del 27/12/2023 con la quale l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo ha preso atto della citata DGR;

RICHIAMATO l'art. 15 - comma 1 - della Legge n. 241/1990 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ACSS si pone quale mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

CONSIDERATO altresì che è interesse dell'Agenzia promuovere rapporti istituzionali professionalizzanti per favorire integrazione di competenze e professionalità con le Università;

RICHIAMATA la determinazione n. 41 del 20/10/2023 con la quale l'Agenzia di Controllo ha approvato lo schema di Accordo Quadro da sottoscrivere con le Università interessate per lo sviluppo di attività di collaborazione, studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento alle aree del Data Analytics applicato al Management e all'Economia sanitaria e sociosanitaria;

DATO ATTO che ACSS e l'Università Carlo Cattaneo LIUC, a seguito dell'adozione della determinazione n. 41 del 20/10/2023, sopra citata, in data 14/11/2023 hanno sottoscritto l'Accordo Quadro contenente termini e condizioni generali, della durata di 6 anni, da attuare mediante stipula di "specifici accordi" e in conformità a quanto stabilito dall'art.2 del medesimo;

RICHIAMATA la nota e-mail del 01/08/2024 trasmessa dal Direttore della S.C. Qualità e Sicurezza delle Cure con la quale è stata formulata la richiesta di avviare la procedura amministrativa finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo attuativo con l'Università LIUC finalizzato a mettere a punto strumenti utili ad avviare una ricerca applicata sul tema del monitoraggio (nota conservata in atti);

VISTA la scheda progetto predisposta dall'Università LIUC e avallata dal Direttore della SC S.C. Qualità e Sicurezza delle Cure, conservata in atti;

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art 7 del d.lgs. 36 del 2023;

VISTO l'accordo attuativo di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Università Carlo Cattaneo LIUC finalizzato:

- allo sviluppo specifico di una collaborazione e cooperazione indirizzata a determinare una positiva sinergia operativa a beneficio del Sistema sanitario regionale;
- a mettere a punto strumenti utili ad avviare una ricerca applicata sul tema del monitoraggio e della valutazione dei bisogni dal punto di vista dei pazienti/assistiti in differenti setting di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie (ospedalieri, territoriali e al domicilio) al fine di migliorare i processi, partendo da una puntuale rilevazione degli aspetti di qualità ed efficacia;

DATO ATTO che ACSS individua quale referente dell'accordo attuativo il Dott. Davide Archi, Direttore della S.C. Qualità e Sicurezza delle Cure e l'Università Carlo Cattaneo LIUC ha designato quale referente il prof. Emanuele Porazzi, Direttore Healthcare Datascience Lab - HD LAB;

PRESO ATTO che l'Università Carlo Cattaneo LIUC in data 22/11/2024 ha trasmesso con nota e-mail, prot. ACSS n. 2430, l'accordo quadro attuativo e la scheda progetto, entrambi sottoscritti dall'Amministratore delegato, finalizzati all'avvio della collaborazione con ACSS;

VISTO il Decreto n. 15492 del 16/10/2024 di Regione Lombardia avente a oggetto: "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCSS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2024 a seguito procedure assestamento".

RILEVATO che le spese derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo attuativo, che verranno debitamente documentate e rendicontate da parte dell'Università LIUC; fino ad un importo massimo di € 29.280,00, IVA inclusa, saranno appostate al Bilancio Sanitario 2024 e 2025, al conto C0216006 Costi per attività di ricerca e sviluppo.

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'accordo attuativo sottoscritto e trasmesso dall'Università Carlo Cattaneo LIUC in data 21/11/2024, prot. ACSS n. 2430, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato:
 - allo sviluppo specifico di una collaborazione e cooperazione indirizzata a determinare una positiva sinergia operativa a beneficio del Sistema sanitario regionale;
 - a mettere a punto strumenti utili ad avviare una ricerca applicata sul tema del monitoraggio e della valutazione dei bisogni dal punto di vista dei pazienti/assistiti in differenti setting di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie (ospedalieri, territoriali e al domicilio) al fine di migliorare i processi, partendo da una puntuale rilevazione degli aspetti di qualità ed efficacia;
2. di approvare la scheda progetto, sottoscritta dall'Amministratore delegato dell'Università LIUC, conservata in atti;
3. di stabilire che l'accordo attuativo con l'Università Carlo Cattaneo LIUC, per le attività sopra descritte, ha una durata di 6 mesi dalla sottoscrizione;
4. di individuare quale referente per ACSS dell'accordo attuativo il Dott. Davide Archi, Direttore della S.C. Qualità e Sicurezza delle Cure e di prendere atto che l'Università Carlo Cattaneo LIUC ha designato quale referente il prof. Emanuele Porazzi, Direttore Healthcare Datascience Lab - HD LAB;

-
5. di stabilire che la spesa derivante dalla sottoscrizione dell'accordo attuativo, che verrà debitamente documentata e rendicontata da parte dell'Università LIUC, fino ad un importo massimo di € 29.280,00, IVA inclusa, sarà appostata come segue:
- Bilancio Sanitario 2024, euro 12.200,00, conto C0216006 Costi per attività di ricerca e sviluppo, impegno 2024000028;
 - Bilancio Sanitario 2025, euro 17.080,00, conto C0216006 Costi per attività di ricerca e sviluppo;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento per i seguiti di competenza;
7. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, il presente atto verrà pubblicato nei modi di legge ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Paola Palmieri

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48. Assoluta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

L'Università Carlo Cattaneo — LIUC, di seguito denominata Università o LIUC, con sede legale in corso Matteotti 22, 21053 Castellanza (Va) Codice Fiscale e P.IVA 02015300128, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Richard Arsan(di seguito, per brevità, indicata anche come "LIUC")

Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (di seguito denominata
ACSS), con sede in Milano, Via Pola n. 12, C.F./P.IVA 97743230159, in atto rappresentata
dalla Dott.ssa Paola Palmieri, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di
Direttore Generale;
Congiuntamente definite Parti.

– l' **Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo** è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 11 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile; organismo tecnico-scientifico preposto all'attività di promozione dello sviluppo e del consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

– ACSS si pone come mission quella di promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del

	rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed	
	economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;	
	– ACSS e LIUC nel 2023 hanno avviato un rapporto di collaborazione per lo sviluppo	
	congiunto di attività di studio, ricerca e formazione, con particolare riferimento	
	alle aree del Data Analytics applicato al Management ed all'Economia sanitaria	
	e sociosanitaria;	
	– a seguito dell'adozione della determinazione n. 41 del 20/10/2023, avente ad	
	oggetto “Approvazione dell'accordo quadro tra ACSS e le Università per lo svi-	
	luppo di attività di collaborazione, studio, ricerca e formazione” ACSS in data	
	14/11/2023 ha stipulato con l'Università Carlo Cattaneo LIUC l'Accordo Quadro	
	contenente termini e condizioni generali, della durata di 6 anni, da attuare me-	
	diante stipula di “specifici accordi” e in conformità a quanto stabilito dall'art.2	
	della medesima;	
	– quanto stabilito nell'Accordo, da intendersi qui integralmente richiamato, è parte	
	integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione;	
	– ACSS e LIUC intendono addivenire alla stipula di un accordo specifico di collabora-	
	zione per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati e per disciplinare lo svolgi-	
	mento delle relative attività di collaborazione in materia di modelli di monitoraggio	
	e valutazione dei bisogni dal punto di vista dei pazienti/assistiti nel contesto di Re-	
	gione Lombardia;	
	– I due Enti intendono collaborare per la definizione di obiettivi condivisi.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 OGGETTO	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale	
	disciplina la cooperazione fra ACSS e LIUC, volta a promuovere, favorire e sviluppare	

	la collaborazione e cooperazione finalizzata a determinare una positiva sinergia operativa a beneficio del Sistema sanitario regionale.	
	Oggetto del presente Accordo attuativo (nel seguito per brevità solo "Accordo") è l'attivazione e la realizzazione di una collaborazione fra l'ACSS e LIUC al fine di mettere a punto strumenti utili ad avviare una ricerca applicata sul tema del monitoraggio e della valutazione dei bisogni dal punto di vista dei pazienti/assistiti in differenti setting di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie (ospedalieri, territoriali e al domicilio) al fine di migliorare i processi, partendo da una puntuale rilevazione degli aspetti di qualità ed efficacia (la cui scheda progetto è conservata in atti).	
	Obiettivo dell'accordo è l'implementazione di attività sul campo nel territorio della Lombardia, con la prospettiva che tale modello d'azione possa estendersi ad altre Regioni.	
	ART. 2 RESPONSABILI	
	L'attività di cui al precedente art. 1 è realizzata in maniera associata e coordinata, secondo quanto stabilito nel presente accordo.	
	Le Parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto professionale, progettuale e formativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.	
	ACSS designa il Dott. Davide Archi, Direttore della SC Qualità e Sicurezza delle Cure, quale Referente dell'accordo attuativo per l'Agenzia.	
	LIUC designa quale Referente dell'Accordo attuativo il Dott. Emanuele Porazzi	
	L'eventuale sostituzione del Referente dell'accordo di una delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente alla altra parte.	

	ART. 3 PERSONALE, STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE	
	Il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo, così come le strut-	
	ture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra	
	Parte sotto la supervisione dei rispettivi Referenti, sono individuati nella relativa Scheda	
	progetto, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo sottoscritto, con-	
	servata in atti.	
	ART. 4 ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO	
	Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, di cui all'art 1, che do-	
	vranno essere rendicontate e documentate, come descritto all'interno della Scheda	
	progetto riepilogativa anche delle modalità di liquidazione, che qui si intende intera-	
	mente richiamata ed accettata. ACCS rimborserà LIUC delle spese sostenute, docu-	
	mentate fino ad un importo massimo di € 24.000,00 iva esclusa.	
	ART. 5 DURATA DELL'ACCORDO	
	Il presente Accordo ha validità di 6 mesi dalla sottoscrizione con esclusione del tacito	
	rinnovo.	
	Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di	
	almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata alle singole	
	Direzioni.	
	Nel caso di recesso anticipato, ACCS corrisponderà a LIUC le spese sostenute e certi-	
	ficate nel periodo di riferimento, secondo quanto indicato nella scheda progetto.	
	ART. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
	Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,	
	dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'ese-	
	cuzione dell'accordo quadro e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali	
	dallo stesso derivanti.	

	Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione	
	del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il tratta-	
	mento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di prote-	
	zione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Co-	
	dice Privacy", D.lgs. 196/2003, aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure or-	
	ganizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle infor-	
	mazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati perso-	
	nali tratti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-	
	mente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzio-	
	nali e obblighi di legge.	
	Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per	
	i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche suc-	
	cessivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali	
	saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal	
	Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti	
	contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere	
	imposto da norme di legge, come anche previsto dal Regolamento UE 2016/679. Oltre	
	tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno	
	distrutti.	
	I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Euro-	
	pea o Organizzazioni internazionali.	
	Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dall' accordo unica-	
	mente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regola-	
	mento UE 2016/679.	

	Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Re-	
	golamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di re-	
	clamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale	
	(art. 79 Regolamento UE 2016/679).	
	Le Parti si impegnano:	
	• a mantenere le Informazioni, relative alla progettualità, strettamente riservate e a	
	non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente	
	a terzi, fatta eccezione per i rispettivi Collaboratori, i cui nomi sono stati specificati nella	
	progettualità, ai quali le Informazioni devono essere comunicate esclusivamente per	
	l'esecuzione e la realizzazione dell'accordo;	
	• ad informare i Collaboratori sulla natura riservata delle Informazioni ed ad indicare le	
	modalità di trattamento delle medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si obbliga,	
	ai sensi dell'articolo 1381 c.c., a fare in modo che i Collaboratori rispettino gli obblighi	
	di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi	
	arrecati in conseguenza della violazione degli impegni previsti dal presente articolo;	
	• a non rivelare a terzi, sia direttamente che indirettamente, la circostanza che le In-	
	formazioni sono state fornite dall'altra Parte;	
	• a non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, sia direttamente che indiret-	
	tamente, per finalità estranee all'esecuzione del presente accordo	
	Resta inteso tra le Parti e relativi collaboratori che le Informazioni potranno essere co-	
	municate esclusivamente: • alla Pubblica Autorità, ivi comprese le Autorità di controllo	
	e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legi-	
	slative, regolamentari o per provvedimento dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria;	

	• a soggetti terzi, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte, consenso pre-	
	stato sia relativamente all'oggetto dell'informazione che relativamente ai soggetti terzi	
	destinatari dell'informazione.	
	L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo è inefficace e non opera relativa-	
	mente alle Informazioni che:	
	• al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di alcuno dei Collaboratori,	
	siano già di pubblico dominio;	
	• siano o divengano disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione, sia	
	diretta che indiretta, effettuata da una Parte, o da uno o più Collaboratori, ovvero	
	comunque ed in ogni modo, per ragioni non riconducibili, né direttamente né indiret-	
	tamente, ad alcuna delle Parti od a loro collaboratori.	
	ART. 7 RISULTATI	
	I risultati delle attività svolte in collaborazione resteranno di proprietà intellettuale	
	esclusiva di ACSS.	
	Nel caso LIUC volesse procedere con la citazione degli esiti della collaborazione in	
	eventuali pubblicazioni sarà necessario il nullaosta preventivo da parte di ACSS e la	
	citazione di entrambi gli Enti coinvolti nella collaborazione di cui trattasi.	
	Le parti, altresì, si impegnano a utilizzare il nome e/o i loghi dell'ACSS e di LIUC esclusi-	
	vamente nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo.	
	Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività svolta autonomamente da ciascuna Parte	
	anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici ac-	
	cordi.	
	ART. 8 MODIFICHE	
	Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate	
	tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.	

	ART. 9 COPERTURE ASSICURATIVE	
	Il personale di una Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle	
	attività di cui al presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari,	
	di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della parte ospitante.	
	La parte ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi sta-	
	biliti dalla normativa di riferimento, di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicu-	
	rezza. Le parti si impegnano a garantire adeguate coperture assicurative per infortuni	
	e per responsabilità civile verso terzi al personale interessato all'espletamento delle at-	
	tività svolte in attuazione del presente Accordo, con esclusione di rivalsa, salvo i casi di	
	dolo o colpa grave. Il personale del Dipartimento, in particolare, fruisce di tutela INAIL	
	nella forma della gestione per conto dello Stato e di idonea copertura assicurativa di	
	responsabilità civile con compagnia privata. Eventuali infortuni al personale delle parti	
	durante lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione saranno de-	
	nunciati all'INAIL dalla parte datore di lavoro dell'infortunato.	
	ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	
	Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei	
	soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.	
	363, così come di quello di ACSS che in ragione dell'attività specificamente svolta	
	presso le strutture coinvolte direttamente nell'attività, sono esposti a rischi, con appo-	
	sito atto vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n.	
	81/2008.	
	Al riguardo, le Parti concordano che, quando il personale delle due Parti si reca presso	
	la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede	

	ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008	
	assicura al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di compe-	
	tenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di	
	protezione e prevenzione dei rischi	
	ART. 11 ONERI BOLLO	
	Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2	
	del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.	
	82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali	
	spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di	
	bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 13 1972] è as-	
	solta da LIUC. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da LIUC - autorizzazione	
	protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia delle Entrate Ufficio di Busto Arsizio.	
	ART. 12 DISCIPLINA CONTROVERSIE	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente ac-	
	cordo, le Parti tenderanno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il pre-	
	detto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleg-	
	gendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 13 NORME FINALI	
	Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano al reciproco rispetto	
	dei documenti, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui	
	prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, as-	
	sumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	

ART. 14 RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'Università Carlo Cattaneo – LIUC

L'Amministratore Delegato Richard Arsan .

Firmato digitalmente da: RICHARD
HENRI NICOLA ARSAN
Data: 21/11/2024 14:03:51

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo (ACSS)

il Direttore Generale p.t. Dott.ssa Paola Palmieri

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

Per l'Università Carlo Cattaneo – LIUC

L'Amministratore Delegato Ina Richard Arsan

Firmato digitalmente da: RICHARD
HENRI NICOLA ARSAN
Data: 21/11/2024 14:03:51

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (ACSS)

il Direttore Generale p.t. Dott.ssa Paola Palmieri